

Publicati i decreti del ministero del lavoro con i nuovi importi validi dal 1° luglio

Rendite Inail con mini aumento

Le prestazioni per infortunio rivalutate dello 0,50%

DI DANIELE CIRIOLI

Mini rivalutazione per le rendite dell'Inail. Dal 1° luglio le prestazioni per infortuni e malattie professionali salgono di appena 0,5% nei settori industria, marittimo e agricoltura. A stabilirlo due decreti del ministero del lavoro, pubblicati ieri nella sezione pubblicità legale del sito internet, che approvano la delibera Inail n. 32/2020.

Settore industria. La rivalutazione, con effetto dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, comporta per il settore industria la fissazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale a euro 79,22 (78,83 euro fino al 30 giugno 2020). Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere per il calcolo delle rendite diventano, rispettivamente, pari a euro 16.636,20 (16.554,30 euro fino al 30 giugno) e a 30.985,80 euro (30.743,70 euro fino al 30 giugno).

Settore marittimo. Per il personale del settore marittimo

GLI ASSEGNI FINO A GIUGNO 2021		
Grado inabilità	Settore industria	Settore agricoltura
Dal 50 al 59%	307,35 (305,82) euro	384,97 (383,06) euro
Dal 60 al 79%	431,21 (429,07) euro	537,20 (534,53) euro
Dall'80 all'89%	800,62 (796,64) euro	922,28 (917,69) euro
Dal 90 al 100%	1.233,46 (1.227,32) euro	1.307,02 (1.300,82) euro
Dal 100% e assistenza continuativa	1.781,92 (1.773,06) euro	1.855,06 (1.845,83) euro

In parentesi gli importi vigenti fino al 30 giugno 2020

operano gli stessi importi fissati per il settore industria, fatta eccezione dei seguenti lavoratori per i quali, fermi restando gli importi della retribuzione media giornaliera (euro 79,22) e minima annua (euro 16.636,20), la retribuzione massima è così fissata in misura annua:

- comandanti e capi macchinisti, euro 44.489,95 (euro 44.270,93 fino al 30 giugno 2020);
- primi ufficiali di coperta e di macchina, euro 37.692,88 (euro

37.507,31 fino al 30 giugno);

- altri ufficiali, euro 34.294,34 (euro 34.125,51 fino al 30 giugno).

Assegno continuativo. Spettano ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita Inail: per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a tale data, con grado d'inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall'Inail; per infortuni verificatisi e malattia denunciate dal 1° gennaio 2007,

con grado di menomazione non inferiore al 48%. Le misure spettanti sono: 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino al 26° se studenti; 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 50% per ogni figlio inabile. Gli importi effettivi spettanti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 sono indicati in tabella.

Assegno personale. L'assegno integra una rendita già percepita dall'Inail e spetta

in caso d'inabilità che richieda un'assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizione patologica (è una specie di indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all'assegno). L'importo dell'assegno, dal 1° luglio, ammonta a euro 547,75 (euro 545,02 fino al 30 giugno 2020).

Incollocabilità. Dal 1° luglio sale anche l'importo mensile dell'assegno d'incollocabilità a 263,37 euro (262,06 euro fino al 30 giugno). A stabilirlo è un terzo decreto pubblicato sempre sul sito internet del ministero del lavoro (pubblicità legale). Si tratta della speciale prestazione erogata dall'Inail ai soggetti che, a seguito di infortunio o malattia professionale, hanno riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e che, per tali conseguenze, non siano più in condizioni di poter svolgere un'attività di lavoro, né di essere destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (ex lege n. 68/1999).

—© Riproduzione riservata—

Attività sospesa, Cig Covid gratuita

L'impresa con attività economica chiusa o limitata (l'impresa, cioè, appartenente ai settori del dpcm 3 dicembre) è esentata dal versamento del contributo addizionale anche per la Cig del 16 novembre richiesta dal 16 novembre. Lo precisa l'Inps nella circolare n. 139/2020, estendendo l'esenzione contributiva prevista per la nuova Cig introdotta dai decreti Ristori (sei settimane dal 16 novembre al 31 gennaio 2021), alla seconda tranche (di 9 settimane) di Cig prevista dal decreto Agosto.

La disciplina dei decreti Ristori. La circolare illustra la nuova disciplina in materia di cassa integrazione Covid-19 (qualunque tipo: Cigo, Cigid, Asso), introdotta dai tre c.d. decreti Ristori (dl n. 137/2020; dl n. 149/2020 e dl n. 157/2020). La prima novità è una rideterminazione del periodo di cassa integrazione a disposizione delle imprese che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività per gli eventi riconducibili alla pandemia del Covid-19. Infatti, spiega l'Inps nella circolare, in aggiunta alle precedenti tutele (l'ultima è quella del decreto Agosto, che dà la possibilità di fruire di Cig per 9 più 9 settimane, dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), l'intervento di Cig Covid-19 può richiesto dai datori di lavoro:

- quando = per periodi dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021,
- perché = in caso di sospensione o riduzione dell'attività per eventi Covid,
- per quanto tempo = per la durata massima di 6 settimane esclusivamente (solo e soltanto) se è stato già interamente autorizzato il periodo (9 +9 settimane) del decreto Agosto;
- a che costo = per le 6 settimane è sempre previsto il contributo addizionale.

Il contributo addizionale. Il contributo addizionale dovuto per le nuove sei settimane è lo stesso di quello previsto per la seconda tranche di 9 settimane di Cig del decreto Agosto. In particolare, tale contributo:

- è dovuto in misura del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per Cig se, dal raffronto dei dati del I semestre 2020 con quello del corrispondente semestre del 2019, risulta una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- è dovuto in misura del 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate per Cig se, dal raffronto dei dati del I semestre 2020 con quello del corrispondente semestre del 2019, non risulta una riduzione del fatturato;

Il contributo non è dovuto dalle imprese:

- a) che, dal raffronto dei dati del I semestre 2020 con quello del corrispondente semestre del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato pari almeno al 20%; oppure
- b) hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2019; oppure
- c) appartengono ai settori individuati dal dpcm 24 ottobre 2020, come sostituito dal dpcm 3 novembre 2020, come sostituito dal dpcm 3 dicembre 2020, a prescindere dall'ubicazione territoriale dell'unità produttiva per cui si richiede la Cig.

Esenzione a maglie larghe. Combinando le norme del decreto Agosto (art. 1, comma 2) e del primo decreto Ristori (art. 12, comma 3), spiega l'Inps, ne deriva che anche le settimane di Cig con causale «Covid-19 con fatturato» richieste ai sensi della precedente disciplina del decreto Agosto (quindi la seconda tranche di 9 settimane) sono esentate dal contributo addizionale, se richieste, dai datori di lavoro appartenenti ai settori con chiusura o limitazione delle attività per periodi decorrenti dal 16 novembre. Le posizioni contributive dei datori di lavoro «esentati» sono contraddistinti dal codice autorizzazione «4X».

Carla De Lellis

—© Riproduzione riservata—

Malattia professionisti, corsia rapida per il ddl

L'ipotesi di una corsia (parlamentare) «preferenziale» per il disegno di legge sul differimento dei termini per malattia, o infortunio del professionista (1474) si affaccerà stamani in commissione Giustizia del Senato. Ma la strada della concessione della sede deliberante (escludendo, cioè, l'intervento dell'Aula per le votazioni) non appare spianata, malgrado il testo (trasversale) sia forte del placet della conferenza dei capigruppo e della presidente dell'Assemblea di palazzo Madama Elisabetta Alberti Casellati, affinché possa continuare il suo cammino, in una fase nella quale è stato, invece, chiesto di «limitare» i lavori all'esame dei provvedimenti governativi riguardanti l'emergenza Covid-19.

A quanto apprende *ItaliaOggi*, la richiesta di una procedura accelerata è sostenuta da FdI (formazione cui appartiene sia il vicepresidente della II commissione Alberto Balboni, sia il primo firmatario ddl, il senatore Andrea de Bertoldi) ed è disposto a sostenerla l'esponente di Iv Giuseppe Cucca, mentre la senatrice del Pd Anna Rossomando, che considera il tema «fondato e giusto» per la tutela dei professionisti che dovessero aver problemi di salute e del loro lavoro (nonché della clientela), ritiene che «sia ancora necessaria una riflessione e un approfondimento» sul testo, che solleva, comunque, «una questione sentita, di cui avevo già parlato, in precedenti incontri, ad esempio, con l'Aiga», l'Associazione dei giovani avvocati, dunque, aggiunge, «l'iter ora riparte, ma non credo possa raggiungersi, nelle prossime ore, l'accordo per la sede deliberante».

«Ho avuto riscontro sia dal M5s (la relatrice è la pentastellata Grazia D'Angelo e tra i firmatari dell'iniziativa legislativa, sorta all'interno della Consulta dei parlamentari commercialisti, c'è il suo collega Emiliano Fenu, ndr), sia da Iv del fatto che considerano opportuno procedere in maniera spedita», fa sapere de Bertoldi, «soprattutto dopo la «deroga» accordata pure al ddl sulla cooperativa «Forteto», che già viaggia in sede deliberante» (si veda *ItaliaOggi* del 3 dicembre 2020). E «logico», conclude, «aspettarsi che, nei primi mesi dell'anno prossimo, la sospensione delle scadenze per la malattia dei professionisti, passato pure il vaglio della Camera, diventi legge».

Simona D'Alessio

—© Riproduzione riservata—